

Foglio informativo n. 4

Decorrenza: 27.06.19

Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

Offerta presso gli sportelli

Offerta fuori sede

Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza

(D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni – Provv. Banca d'Italia del 30/09/2016)

FOGLIO INFORMATIVO

relativo al rilascio della

GARANZIA MUTUALISTICA

SEZIONE I – INFORMAZIONI SU CONSORZIO ASCOM FIDI EN SOC.COOP.

Denominazione e forma giuridica	Ascom Fidi Enna Società Cooperativa per la Garanzia Collettiva Fidi
Sede legale ed amministrativa	Piazza Umberto I n.7 -94100 – Enna
Telefono	+39 0935503144
Fax	+39 0935502526
Posta elettronica	info@ascomfidienna.it
Posta elettronica certificata	consorzioascomfidienna@legalmail.it
Sito Web	www.ascomfidienna.it
Data di costituzione	6 novembre 1987
Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione Registro delle imprese di Enna	00524590866
Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative	A163175
Numero R.E.A.	EN – 39105 del 17 febbraio 1988
Numero di iscrizione nella Sezione Confidi dell'elenco degli intermediari finanziari ex art.155 comma 4 c/o la Banca d'Italia	31535 del 25 maggio 2000

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

La prestazione di Garanzia Mutualistica (nel seguito **GARANZIA**) è l'oggetto del contratto con il quale ASCOM FIDI ENNA Soc.Coop. (nel seguito **CONFIDI**) garantisce il debito di un **SOCIO** del Confidi nei confronti di soggetti terzi quali Banche o intermediari finanziari (nel seguito **BANCA**), con cui il CONFIDI ha stipulato apposite convenzioni (l'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.ascomfidienna.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del **SOCIO**).

La **GARANZIA**, secondo quanto pattuito con la **BANCHE** in ogni singola convenzione, può essere sussidiaria o a prima richiesta.

I **SOCI** del **CONFIDI** sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione della **GARANZIA** è applicabile alle operazioni sia a breve sia a medio/lungo termine, alle operazioni di locazione finanziaria e di factoring.

La **GARANZIA** è concessa, ad insindacabile giudizio del **CONFIDI**, tenuto conto delle vigenti convenzioni con le **BANCHE** e del merito creditizio del **SOCIO**, di norma entro il limite del 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla **BANCA**.

La **GARANZIA** può essere controgarantita da fondi di garanzia pubblici o privati; in questo caso può essere elevata entro il limite dell'80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla **BANCA**.

Il **SOCIO** ha la possibilità di richiedere l'intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** in quanto il **CONFIDI** opera con il **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**; pertanto in caso di esplicita richiesta del **SOCIO**, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

La **GARANZIA** può essere concessa anche in co-garanzia con altri enti e sotto forma di controgaranzia.

Per i finanziamenti garantiti con fondi speciali, qualora ne ricorrano le condizioni, la **GARANZIA** sarà commisurata al valore previsto dalle rispettive convenzioni.

La **GARANZIA** concessa dal **CONFIDI** in favore della **BANCA** per conto ed interesse del **SOCIO** non ha natura né generica né solidale rispetto all' obbligazione principale del **SOCIO**; essa ha natura specifica, limitata (nell'importo e nella durata) ed accessoria rispetto all'obbligazione principale del **SOCIO**.

Pertanto se l'obbligazione principale del **SOCIO** non sorge o si estingue, anche la **GARANZIA** del **CONFIDI** perde efficacia.

In dipendenza della **GARANZIA** emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la **BANCA**, il **CONFIDI** pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, le somme che la **BANCA** dovesse richiedere in caso di inadempimento del **SOCIO**, senza preventiva escussione del **SOCIO** e/o di eventuali coobbligati, e potrà surrogarsi nei diritti e nelle garanzie vantate dalla **BANCA** nei confronti del **SOCIO** e/o di eventuali coobbligati.

Il **SOCIO** non può opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.

Il **SOCIO** è conseguentemente obbligato a rimborsare al **CONFIDI**, senza ritardo, a semplice richiesta di quest'ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato dal **CONFIDI** a seguito dell'escussione e, soltanto dopo aver integralmente rimborsato il **CONFIDI**, potrà agire direttamente nei confronti della **BANCA** per la restituzione di quanto pagato.

La **GARANZIA** ha effetto a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento fino all'assolvimento di ogni obbligazione da parte del **SOCIO**.

Le linee di credito garantite a breve termine, a revoca e/o a scadenza annuale, sono soggette al rinnovo annuale.

Il **SOCIO** beneficiario della **GARANZIA** ha l'obbligo di:

- Adempiere puntualmente alle obbligazioni garantite;
- Comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo e recapito, anche telefonico e di posta elettronica, personale, dell'azienda e dei garanti;
- Comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta presso la Camera di Commercio.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il **CONFIDI** non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo.

Nessun **SOCIO** è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del **CONFIDI**, costi ed oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Nessun incaricato del **CONFIDI** è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi ed oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

COSTI CHE IL SOCIO DEVE SOSTENERE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

1) COSTI DI AMMISSIONE ALLA COMPAGINE SOCIALE

Euro 51,00 Quota Sociale

Euro 99,00 Tassa di Ammissione.

La Tassa di ammissione non è in nessun caso rimborsabile.

2) COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARANZIA

Euro 50,00 Quota minima infruttifera – non rimborsabile – di partecipazione al Fondo Rischi Mutualistico (deposito cauzionale da integrare in proporzione al finanziamento erogato della percentuale determinata in sede di delibera del rilascio della **GARANZIA**).

3) COSTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI AFFIDAMENTO

Euro 150,00 Commissione di Istruttoria pratica di affidamento.

4) COSTI DIRETTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

4A) RILASCIO GARANZIA PER AFFIDAMENTI NON RATEALI, CHIROGRAFARI E/O IPOTECARI, A REVOCA E/O A SCADENZA (Scoperti di c/c – Fidi Autoliquidanti – Sconti ed Anticipazioni – Operazioni assimilate)

Commissione di € 80,00 per anno per affidamenti sino ad € 5.000,00;

Commissione di € 75,00 per anno per affidamenti sino ad € 5.000,00 se controgarantiti dal **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**;

Commissione di €110,00 per anno per affidamenti da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00;

Commissione di €100,00 per anno per affidamenti da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00 se controgarantiti dal **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**;

Commissione pari all'1,20% per anno per affidamenti superiori ad € 10.000,00;

Commissione pari all'1,10% per anno per affidamenti superiori ad € 10.000,00 se controgarantiti dal **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**.

La commissione dovrà essere corrisposta nel modo seguente.

Per il rilascio della garanzia mutualistica relativa ad affidamenti non rateali a revoca:

All'atto della prima erogazione (nel primo anno), per i mesi di competenza a decorrere dalla data di comunicazione dell'affidamento da parte del **CONFIDI**;

negli anni successivi annualmente per intero il primo giorno lavorativo dell'anno;

nel caso di estinzione anticipata dell'affidamento il **CONFIDI**, in riferimento al residuo periodo dell'anno, non dovrà rimborsare il rateo della quota annuale già riscossa riferito al periodo successivo all'estinzione anticipata.

Per il rilascio della garanzia mutualistica relativa ad affidamenti non rateali a scadenza in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento.

4B) RILASCIO GARANZIA PER AFFIDAMENTI RATEALI CHIROGRAFARI (Mutui Chirografari)

Commissione pari all'1,50% calcolata quale maggiorazione del tasso di interesse applicato dalla **BANCA** sul finanziamento e corrisposta in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento stesso;

Commissione pari all'1,40% calcolata quale maggiorazione del tasso di interesse applicato dalla **BANCA** sul finanziamento se controgarantito dal **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** e corrisposta in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento stesso

4C) RILASCIO GARANZIA PER AFFIDAMENTI RATEALI IPOTECARI (Mutui Ipotecari)
Commissione pari all'1,10% calcolata quale maggiorazione del tasso di interesse applicato dalla **BANCA** corrisposta in unica soluzione all'atto della erogazione del finanziamento salvo specifiche deroghe disposte in sede di delibera di rilascio della **GARANZIA**.

5) COSTI RELATIVI ALLA COMMISSIONE PER IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI RICHIESTI CON CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (LEGGE 662/96).

Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** alla controgaranzia, l'affidamento garantito non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini fissati nella delibera di ammissione, è dovuta al **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)** una commissione di importo pari a € 300,00.

La commissione dovrà essere corrisposta nella misura di € 300,00 a titolo di cauzione da versare all'atto della richiesta del rilascio della garanzia mutualistica e della relativa controgaranzia del **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**; nel caso di regolare perfezionamento dell'affidamento richiesto tale cauzione verrà portata a deconto delle competenze dovute dal **SOCIO** per il perfezionamento stesso.

Ovviamente, nel caso di mancato perfezionamento dell'affidamento richiesto per rigetto della Banca o per rinuncia del **SOCIO**, tale cauzione verrà versata, come dovuto, al **Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)**.

In caso di escussione della **GARANZIA** del **CONFIDI** da parte della **BANCA** il **SOCIO** è obbligato all'immediato rimborso delle somme escusse; in caso di ritardato rimborso, sulle somme dovute dal **SOCIO** al **CONFIDI** matureranno interessi di mora nella misura pari allo stesso tasso di mora applicato dalla **BANCA** sul finanziamento per il quale è stata escussa la **GARANZIA** del **CONFIDI**.

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla **BANCA** al finanziamento garantito dal **CONFIDI** si rinvia ai fogli informativi predisposti dalla **BANCA**.

SEZIONE IV – DIRITTI DEL SOCIO – RECESSO E RECLAMI

COMUNICAZIONI

Il **SOCIO** ha diritto a ricevere idonee comunicazioni sull'andamento del rapporto di garanzia, laddove ciò si rendesse necessario per modifiche contrattuali o per andamento anomalo della posizione.

RECESSO DAL RAPPORTO DI GARANZIA

Il **SOCIO** che ha beneficiato della **GARANZIA** del **CONFIDI** ha il diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza penalità e senza spese di chiusura, fatti salvi i rapporti con i soggetti destinatari della **GARANZIA** e/o previa estinzione dei finanziamenti in essere con le **BANCHE** garantite dal **CONFIDI**.

In caso di recesso o di perdita di efficacia della **GARANZIA** rilasciata dal **CONFIDI**, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal **SOCIO** ad eccezione dei costi di partecipazione alla garanzia consortile, di cui alla **SEZIONE III SUB 2)**, per la parte eccedente la quota minima non rimborsabile di € 50,00

PROCEDURE DI RECLAMO PER LA SOLUZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE

I reclami relativi al servizio di garanzia del **CONFIDI** devono essere inoltrati a mezzo Raccomandata A/R direttamente alla sede del **CONFIDI** Piazza Umberto I n.7 – 94100 – Enna oppure a mezzo mail all'indirizzo info@ascomfidienna.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata consorzioascomfidienna@legalmail.it.

Il **CONFIDI** si impegna a fornire risposta entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo.

Qualora insoddisfatti della risposta i **SOCI**, prima di adire le vie legali, possono rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, o rivolgersi al **CONFIDI**, che mette a disposizione la Guida d'accesso all'ABF presso i propri uffici e sul sito www.ascomfidienna.it.

COMPILARE NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il **SOCIO** _____

Qualifica: _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

dichiara di aver ricevuto copia del presente documento composto da n.5 pagine e dichiara che le informazioni sui costi e sulle procedure per il rilascio della **GARANZIA** sono chiare ed esaustive. Pertanto manifesta il proprio consenso informato a tutte le condizioni espresse nel presente Foglio Informativo, disponibile presso gli Uffici del **CONFIDI** e - in formato elettronico, sul sito del **CONFIDI** www.asconfidienna.it, del quale dichiara di avere ricevuto copia.

Luogo e data _____ Firma _____

IL PRESIDENTE
Di Nicolò Gaetano

LEGENDA

SOCIO	Impresa cliente che richiede ed ottiene la garanzia del Confidi e per la quale il Confidi ne garantisce l'adempimento con la Banca.
MUTUALITA'	Partecipazione al rischio complessivo del Confidi da parte di tutti i Soci, attraverso la sottoscrizione ed il versamento delle quote sociali e delle quote di partecipazione al Fondo Rischi Mutualistico, basata su una logica di equilibrio e finalizzata al reciproco sostegno.
PMI	Micro, Piccole e Medie Imprese così come definite dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
GARANZIA	Obbligo che assume il Confidi verso una Banca, per garantire il rimborso del credito concesso al Socio.
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA	Garanzia del Confidi escutibile, in caso di mancata restituzione da parte del Socio, entro il termine previsto dalle convenzioni, prima che la Banca attivi il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio.
GARANZIA SUSSIDIARIA	Garanzia del Confidi escutibile, entro il termine previsto dalle convenzioni, dopo che la Banca abbia attivato il recupero delle somme dovute direttamente

dal Socio.

COGARANZIA

Nella co-garanzia il rapporto contrattuale si instaura tra la Banca e due distinti soggetti garanti (tra cui il Confidi), dei quali ognuno concede una garanzia pro quota. Le garanzie vengono rilasciate singolarmente da ognuno dei garanti, i quali intervengono a seguito dell'insolvenza del debitore principale.

CONTROGARANZIA

Nella contro-garanzia si instaura un rapporto contrattuale tra il Confidi che ha rilasciato la propria garanzia alla Banca ed il controgarante. Quest'ultimo interviene, in caso di escussione del Confidi garante, assicurando la copertura di una percentuale della perdita definitiva.

AVVERTENZE

A titolo esemplificativo, si indicano le spese che non sono ricomprese fra quelle direttamente riferite all'attività di garanzia svolta dal confidi:
interessi, interessi di preammortamento, commissioni e spese bancarie, spese di apertura e chiusura di conti correnti, imposte di legge, imposte di registro, sostituto di imposta, bolli, spese notarili legali e assicurative.

I Confidi ex art. 155, co. 4 TUB non possono rilasciare fideiussioni dirette a favore della clientela.